

Pubblicato il 12/09/2025

N. 16215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11135/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11135 del 2024, integrato da motivi aggiuntivi, proposto da

Hmc Premedical S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9918934347, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Alse Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- della Deliberazione del Commissario Straordinario dell"ASL Roma 2 n. 647 dell"11.9.2024, comunicata alla ricorrente soltanto in data 16.9.2024, nella parte in cui ha disposto l"aggiudicazione del Lotto n. 54 (CIG 9918934347) della "procedura aperta telematica, indetta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di durata biennale per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione occorrenti alle strutture ospedaliere dell"Asl Roma 2 per un importo a base d'asta pari ad € 3.810.067,86 =(iva esclusa) più € 3.810.067,86 =(iva esclusa) per eventuale rinnovo", a favore di Alse Medica S.r.l.;
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali della gara de qua, con particolare riguardo: (i) a quello n. 10, concernente la seduta riservata della Commissione di gara tenutasi in data 9.5.2024, nel corso della quale il predetto Organo tecnico ha valutato le offerte tecniche presentate dai concorrenti relativamente al Lotto n. 54, ritenendo erroneamente conformi ai requisiti tecnici, generali e specifici, di minima l'offerta presentata dalla controinteressata Alse Medica S.r.l.; (ii) quello n. 14, concernente la seduta riservata della Commissione di gara tenutasi in data 10.6.2024, nel corso della quale il predetto Organo tecnico ha verificato i lavori svolti nelle precedenti sedute riservate di gara, attribuendo successivamente i punteggi tecnico - qualitativi alle offerte presentate dai concorrenti anche per quanto concerne il lotto n. 54; (iii) quello n. 15, concernente la seduta pubblica virtuale del 17.6.2024, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha aperto le offerte economiche e preso atto della graduatoria provvisoria, confermando implicitamente la correttezza del proprio operato, anche con riguardo al Lotto n. 54;

- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti;

Annullo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.a., della comunicazione n. PI087678-23 del 9.10.2024, portante la decisione della Stazione appaltante,

sia di oscurare il contenuto delle schede tecniche presentate in gara da Alse Medica S.r.l. con riguardo al Lotto n. 54, sia di diniego implicito all'accesso alla presa visione della campionatura avversaria e della riproduzione fotografica delle etichette presenti sul loro confezionamento;

Accertamento del diritto della società ricorrente ad acquisire la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti trasmessa alla Stazione appaltante in data 17.9.2024 e meglio illustrata nella parte in diritto del presente ricorso.

Condanna dell'Azienda intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HMC PREMEDICAL S.P.A. il 5\12\2024:

annullamento,

- della "Relazione Tecnica ricorso lotto n. 54", con la quale la Commissione di gara, all'esito della seduta del 23.10.2024, ha confermato, ancorché sulla base di nuove motivazioni, la valutazione di conformità tecnica relativa al prodotto offerto da Alse Medica S.r.l. nell'ambito del Lotto de quo;

- della nota, non cognita, con la quale l'ASL Roma 2 ha fatto proprie le risultanze istruttorie esplicitate dalla Commissione di gara, dandone contestualmente notizia al coordinatore dell'Avvocatura Aziendale, avv. Francesco Dell'Orso;

nonché

- della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 2 n. 647 dell'11.9.2024, comunicata alla ricorrente soltanto in data 16.9.2024, nella parte in cui ha disposto l'aggiudicazione del Lotto n. 54 (CIG 9918934347) della "procedura aperta telematica, indetta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di durata biennale per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione occorrenti alle strutture ospedaliere dell'Asl Roma 2 per un importo a base d'asta pari ad €

3.810.067,86 = (iva esclusa) più € 3.810.067,86 = (iva esclusa) per eventuale rinnovo”, a favore di Alse Medica S.r.l.;

- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali della gara de qua, con particolare riguardo: (i) a quello n. 10, concernente la seduta riservata della Commissione di gara tenutasi in data 9.5.2024, nel corso della quale il predetto Organo tecnico ha valutato le offerte tecniche presentate dai concorrenti relativamente al Lotto n. 54, ritenendo erroneamente conforme ai requisiti tecnici, generali e specifici, di minima l'offerta presentata dalla controinteressata Alse Medica S.r.l.; (ii) quello n. 14, concernente la seduta riservata della Commissione di gara tenutasi in data 10.6.2024, nel corso della quale il predetto Organo tecnico ha verificato i lavori svolti nelle precedenti sedute riservate di gara, attribuendo successivamente i punteggi tecnico - qualitativi alle offerte presentate dai concorrenti anche per quanto concerne il lotto n. 54; (iii) quello n. 15, concernente la seduta pubblica virtuale del 17.6.2024, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha aperto le offerte economiche e preso atto della graduatoria provvisoria, confermando implicitamente la correttezza del proprio operato, anche con riguardo al Lotto n. 54;

- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti;

e condanna dell'Azienda intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alse Medica S.r.l. e di Asl Roma 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto n. 54 della “*procedura aperta telematica, indetta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di durata biennale per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione occorrenti alle strutture ospedaliere dell'Asl Roma 2 per un importo a base d'asta pari ad € 3.810.067,86 = (iva esclusa) più € 3.810.067,86 = (iva esclusa) per eventuale rinnovo*”, a favore di Alse Medica.

In particolare, l'oggetto dell'appalto de quo è stato suddiviso in molteplici lotti, tra i quali, per quanto qui di interesse, il Lotto n. 54, concernente la fornitura di “*Maschera monopaziente total face a doppio ingresso per ridurre al minimo il rebreathing di CO2, con passaggio dedicato per SNG*”, per un importo a base d'asta biennale pari a € 1.482.000.

Il criterio di aggiudicazione prescelto per il Lotto in contestazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, mediante l'attribuzione di 70 punti all'elemento tecnico-qualitativo e 30 a quello economico.

L'ASL ha aggiudicato il Lotto in esame a Alse Medica S.r.l., con punteggio complessivo pari a 98 (di cui 68 per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica), mentre Dimar S.p.A. (poi divenuta HMC) si è posizionata al secondo posto, avendo totalizzato un punteggio complessivo di 79,50 (di cui 68 punti per l'offerta tecnica e 11,50 per l'offerta economica).

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione di legge per violazione dell'Allegato A al Capitolato tecnico, nella parte in cui ha individuato i requisiti tecnici di minima specifici riferiti ai dispositivi medici oggetto di acquisizione nell'ambito del Lotto n. 53. Violazione di legge per violazione dell'art. 15 del Disciplinare di gara, rubricato “Offerta tecnica”, e dell'art. 21 del medesimo Disciplinare, rubricato “valutazione delle offerte tecniche ed economiche”. Violazione di legge per violazione degli artt. 83, comma 8, e 68, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall'art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di quelli della par condicio dei concorrenti, di trasparenza, di

proporzionalità e di libera concorrenza. Violazione di legge per violazione dell'art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Falso presupposto di fatto. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.

Sostiene la ricorrente:

- che l'aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa in quanto la maschera da questa presentata in gara non risponde alle caratteristiche tecniche di minima richieste dalla Stazione appaltante nell'Allegato A al Capitolato tecnico;
- che la maschera in questione deve disporre, tra l'altro, di: (i) un “doppio ingresso per ridurre al minimo il rebreathing di CO₂”; (ii) (iii) (iv) “cinque rebbi”; “valvola PEEP amagnetica”; un ampio range di taglie, tra le quali anche la taglia “M”;
- che Alse ha offerto in gara la “maschera per ventilazione non invasiva monopaziente”, denominata commercialmente “Starmask” prodotta da Intersurgical;
- che questa maschera non soddisfa la caratteristica di minima costituita dalla presenza di un “doppio ingresso per ridurre al minimo il rebreathing di CO₂”, poiché non è dotata dei richiesti due raccordi distinti e separati, ma di un solo raccordo che accomuna sia l'ingresso dei gas inspiratori, sia l'uscita di quelli espiratori, IMPEDENDONE di fatto la riduzione al minimo del rebreathing della CO₂, richiesto a pena di esclusione dalla lex di gara;
- che la sola presenza di due raccordi, uno dedicato all'entrata dei gas inspiratori, l'altro all'uscita di quelli espiratori, permette, quindi, di ottenere la “riduzione al minimo del rebreathing della CO₂”.
- che il requisito tecnico in questione non possa ritenersi soddisfatto neppure dall'offerta di un connettore a Y, trattandosi di un connettore non integrato ed esterno alla maschera stessa, che non può certamente fungere da doppio raccordo della maschera, ma che in ogni caso non consente la “riduzione al minimo del rebreathing della CO₂”;

- che la maschera da questa presentata non dispone dei 5 rebbi richiesti, oltre che della “valvola PEEP amagnetica” e nel range delle misure delle maschere offerte è assente la taglia “M” espressamente richiesta come elemento tecnico essenziale dell’offerta.

L’ASL si è costituita rilevando di aver agito al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara d’appalto, in ossequio al principio del favor participationis di cui all’art. 83, co. 2, d.lgs. 50/2016, naturalmente sempre nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Capitolato e applicando il principio di equivalenza.

Si è costituita la controinteressata rilevando:

- che il capitolato in nessun punto specifica che “il doppio ingresso per ridurre al minimo il rebreathing di CO₂” dovesse essere assicurato per il tramite di “due raccordi distinti e separati”;
- che la maschera offerta dall’Alse Medica (e prodotta dalla Intersurgical) assicura il “doppio ingresso” (come richiesto nel capitolato) attraverso il raccordo a Y (offerto in gara con il cod. 1926000), il quale va proprio a connettersi alla maschera, dividendosi in due vie, per consentire il separato ingresso (dei gas respiratori) e l’uscita del flusso (di quelli espiratori) nella maschera, riducendo così al minimo il “rebreathing di CO₂”;
- che in nessuna parte della legge di gara era prescritto che il connettore dovesse essere integrato alla maschera e che non erano necessari due raccordi, posto che il capitolato prescriveva solo la presenza di un doppio ingresso e che tali due vie di ingresso sono assolte per la maschera offerta dalla Alse Medica da un unico raccordo a Y;
- che dalla scheda tecnica ed altresì dal campione visionato risulta pacificamente che la maschera “SMASK-004X” offerta dalla controinteressata possiede 5 rebbi;
- che la valvola PEEP interna alla maschera, presenta delle caratteristiche peculiari volte a consentire durante la CPAP un flusso continuo, permettendo di mantenere con estrema precisione lo stesso valore di pressione al variare

del flusso di gas, come la Alse Medica si è premurata di dimostrare attraverso la produzione in gara dei test effettuati da un di laboratorio accreditato Safe; - che la maschera SMASK-004X è prodotta dall'Intersurgical ed è stata offerta in agra dalla Alse Medica anche nella taglia "M".

Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la "Relazione Tecnica ricorso lotto n °53", con la quale la Commissione di gara, all'esito della seduta del 23.10.2024, ha confermato, la valutazione di conformità tecnica relativa al prodotto offerto da Alse Medica S.r.l. nell'ambito del Lotto de quo.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Riproposizione del motivo di gravame formulato con il ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti della "Relazione Tecnica ricorso lotto n °53" della Commissione di gara e della nota prot. n. 0208352 del 25.10.2024 adottata dall'ASL Roma. 2. Violazione di legge per violazione dell'Allegato A al Capitolato tecnico, nella parte in cui ha individuato i requisiti tecnici di minima specifici riferiti ai dispositivi medici oggetto di acquisizione nell'ambito del Lotto n. 53. Violazione di legge per violazione dell'art. 15 del Disciplinare di gara, rubricato "Offerta tecnica", e dell'art. 21 del medesimo Disciplinare, rubricato "valutazione delle offerte tecniche ed economiche". Violazione di legge per violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990. Violazione di legge per violazione degli artt. 83, comma 8, e 68, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall'art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di quelli della par condicio dei concorrenti, di trasparenza, di proporzionalità e di libera concorrenza. Violazione di legge per violazione dell'art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Falso presupposto di fatto. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.

Sostiene la ricorrente:

- che le ragioni (peraltro, come si dirà, infondate nel merito) contenute nei provvedimenti impugnati costituiscono nient'altro che un'illegittima

motivazione postuma;

- che la tipologia di maschera “Starmask” offerta da Alse non dispone di un “doppio ingresso” - caratteristica tecnica di minima espressamente richiesta, a pena di esclusione, dall’All. A al Capitolato tecnico;
- che la richiesta di una maschera dotata di un “doppio ingresso per ridurre al minimo il rebreathing di CO₂” non è altro che un’autonoma ed insindacabile scelta discrezionale operata dalla Stazione appaltante, che in fase di predisposizione della normativa di gara ha valutato le esigenze cliniche degli utilizzatori, ritenendo necessario approvvigionarsi di maschere per la ventilazione non invasiva monopaziente con raccordi distinti e separati - indicando tale caratteristica fra quelle di minima, trattandosi di elemento in grado di ridurre al minimo la reimmissione nel circolo respiratorio al momento della successiva inspirazione dell’anidride carbonica espirata dal paziente nella maschera;
- che la controinteressata non ha presentato in gara alcuna dichiarazione con la quale avrebbero dovuto formalmente segnalare l’offerta di prodotti equivalenti;
- che l’Organo tecnico, pur consapevole del fatto che la maschera offerta da Alse non disponga della valvola PEEP amagnetica, invece di escludere dalla gara l’attuale aggiudicataria per non conformità del prodotto, ha autonomamente optato per la totale disapplicazione della caratteristica tecnica di minima in questione, celandosi dietro ad una pretesa (ma indimostrata ed indimostrabile) equivalenza del prodotto rispetto alle esigenze della Stazione appaltante.

L’ASL e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto la Relazione impugnata non è un provvedimento amministrativo.

L’ASL ha poi rilevato, nel merito, che non si è trattato del mancato rispetto di un autovincolo, quanto piuttosto di una re-interpretazione dello stesso alla luce delle variegate soluzioni presenti sul mercato, fermo restando la

valutazione in ordine alla capacità delle stesse di far fronte alle esigenze dell'amministrazione procedente. Ciò, in ossequio a un altro principio fondamentale, costantemente ribadito da altrettanto cospicua giurisprudenza, ovvero quello del favor participationis.

All'udienza dell'8 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

La ricorrente sostiene, in definitiva, che la ASL avrebbe dovuto escludere la controinteressata in quanto la maschera da questa offerta non avrebbe i requisiti minimi richiesti dall'ASL nel proprio bando di gara.

In particolare, è stato dedotto che la maschera offerta dalla controinteressata non sarebbe dotata di: (i) un “doppio ingresso per ridurre al minimo il rebreathing di CO₂”; (ii) “cinque rebbi”; (iii) “valvola PEEP amagnetica”; (iv) un ampio range di taglie, tra le quali anche la taglia “M”.

L'ASL ha rilevato di aver ritenuto la maschera in questione conforme sulla base del principio di equivalenza anche in considerazione del fatto che la controinteressata, avendo riscontrato che le caratteristiche tecniche del prodotto relativo al lotto erano proprie di un solo operatore commerciale, ha chiesto chiarimenti sull'applicazione del principio di equivalenza.

La giurisprudenza ha specificato che *“il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere ‘funzionale’, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all'amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste. Per contro, tale principio non può trovare applicazione nel caso di requisiti minimi ‘strutturali’. La qualificazione in termini ‘strutturali’ o ‘funzionali’ di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall'esistenza o meno nella lex specialis dell'esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell'amministrazione che la previsione di una determinata*

caratteristica tecnica è destinata a soddisfare” (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).

In particolare, il principio di equivalenza, già codificato dall'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici) e, oggi, dall'art. 79 e dall'Allegato II.5, Parte II, lett. A, n. 7 e n. 8 del d.lgs. n. 63/2023, comporta che un'offerta non possa essere esclusa sulla base del meccanico riscontro per cui i prodotti o i servizi non sono muniti della specifica certificazione tecnica richiesta, qualora l'impresa dimostri che essi sono sostanzialmente e funzionalmente equivalenti alle specifiche richieste (v. TAR Lazio, II-quater, 6 novembre 2023, n. 16435).

Si legge in particolare nella citata Parte II, lettera A che “*1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.*”.

Ai sensi del successivo comma 4 della stessa lettera A citata “*4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza*”.

Inoltre, “*6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».*

Come dedotto dall'ASL e dalla controinteressata i requisiti del prodotto riportati come “*caratteristiche minime*”, altro non sono che le caratteristiche che descrivono il prodotto della ricorrente.

Sono cioè le caratteristiche di cui dispone soltanto la ricorrente ma, tuttavia, la stazione appaltante ha fatto salva la fornitura di un “*prodotto equivalente*”.

Ritiene il Collegio che, se all'Amministrazione si ritenesse imposto di accettare solo ed esclusivamente un prodotto esattamente corrispondente, sotto tutti i parametri ivi descritti, alle caratteristiche tecniche della maschera della ricorrente indicate nella scheda del prodotto, ciò determinerebbe la sostanziale violazione di quel principio di equivalenza che ha alla sua base fondamentali e non eludibili esigenze di tutela concorrenziale e “*par condicio*”.

Non a caso si ritiene che il principio trovi applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e che la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla *lex specialis* (ex multis: T.A.R. Sicilia, sez. I, 27 giugno 2024, n. 2083; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1545; T.A.R., Marche, sez. II, 4 marzo 2024, n. 207).

La Stazione appaltante ha quindi legittimamente valutato la conformità dell'offerta, non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla società aggiudicataria fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, il quale sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, riscontrabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata, come accaduto nella fattispecie (ex multis, TAR Puglia, Bari, III, 2 ottobre 2024, n. 1032; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 ottobre 2023, n. 853; T.A.R. Sicilia, sez. I, 27 luglio 2023, n. 2506; T.A.R.

Lazio, sez. III, 20 giugno 2023, n. 10468 e 6 giugno 2023, n. 9488; T.A.R. Campania, sez. V, 3 febbraio 2023, n. 792).

In sede di gara pubblica il principio di equivalenza trova il proprio limite nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile (ex pluris: Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2023, n. 10471).

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non può certo ritenersi sussistente tale ipotesi nel caso di specie, atteso che: la maschera offerta dall'Alse Medica (e prodotta dalla Intersurgical) assicura il "doppio ingresso" attraverso il raccordo a Y; dalla scheda tecnica ed altresì dal campione visionato risulta pacificamente che la maschera "SMASK-004X" offerta dalla controinteressata possiede 5 rebbi; riguardo l'assenza della amagneticità riferita alla valvola PEEP la commissione in virtù del principio di equivalenza ha ritenuto che non fosse un requisito tale da condizionarne l'esclusione dalla gara anche in relazione ai contesti clinici nei quali è previsto l'utilizzo: in urgenza, elezione, reparti di degenza ordinaria, terapia intensiva, terapia subintensiva e pronto soccorso; la maschera è stata offerta anche nella taglia "M".

Si ritiene tale valutazione conforme al principio di equivalenza e alla sua "ratio".

Il principio di equivalenza è, infatti, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta: "*le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della suddetta lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III: n. 7558 del 30 agosto 2022 e n. 8189 del 6 settembre 2023, n. 8189)"* (Cons. Stato, Sez. III, 1.2.2024, n. 1019)

È da rilevare, infine, che la relazione della Commissione, impugnata con i motivi aggiunti, non integra una motivazione postuma, e come tale illegittima, ma consiste in una esplicazione tecnica dei profili oggetto del giudizio.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da corrispettivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando, sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/009, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti costituite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiliggotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiliggotti

IL SEGRETARIO